

PNRR e Terzo settore: partenariati, convenzioni e affidamenti

26 aprile 2023



Le fonti

PNRR

✓ **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA**

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica

✓ **Decreto del Ministro dell'istruzione 24 giugno 2022, n. 170**, relativo al riparto delle risorse fra le istituzioni scolastiche per il contrasto alla dispersione nell'ambito dell'Investimento 1.4 del PNRR per la riduzione dei divari territoriali

✓ **Nota prot. n. 60586 del 13 luglio 2022** *“Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole”*

✓ **Istruzioni operative prot. n. 109799 del 30 dicembre 2022** *“Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica”*

✓ **Chiarimenti e F.A.Q. MIM prot. n. 21092 del 20 febbraio 2023**



Le fonti

TERZO SETTORE

- ✓ **D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117** - Codice del Terzo settore
- ✓ **Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2021, n. 72**
"Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore"



Le fonti

CONTRATTI PUBBLICI

- ✓ **D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50** - Codice dei contratti pubblici
- ✓ **D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36** - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

(in vigore dal 1° aprile, le disposizioni e gli allegati acquistano efficacia dal 1° luglio 2023)



Le fonti

N.B.

Art. 6 D.Lgs. n. 36/2013 (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore)

- 1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. **Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.***

Le fonti

N.B.

**Il rinvio è agli artt. 55, 56 e
57 D.Lgs. n. 117/2017**



Cosa dicono le Istruzioni operative

Partenariato:

è possibile inserire i dati relativi ai partner di progetto per collaborazione (enti locali, enti pubblici attivi sul territorio, servizi sociali e sanitari, del lavoro, della giustizia minorile, di orientamento e formazione professionale, enti del terzo settore, enti del volontariato, etc.)

La collaborazione può essere formalizzata anche attraverso la sottoscrizione di appositi **protocolli operativi** per alleanze educative territoriali, specificando il ruolo ricoperto

Se il coinvolgimento del partner avviene **a titolo oneroso**, la sua individuazione può avvenire preliminarmente all'atto di stesura del progetto oppure **in sede di attuazione del progetto stesso** nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, previsti dalla normativa vigente e nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni



Quali ambiti di collaborazione?

- ✓ Contribuire alla realizzazione dei percorsi di orientamento per le famiglie
- ✓ Contribuire alla realizzazione dei percorsi di *mentoring* e orientamento per gli studenti
- ✓ Condividere *best practice* nell'ambito del contrasto della dispersione scolastica con caratteri di replicabilità
- ✓ Contribuire alla creazione e/o al rafforzamento della "rete sociale" dell'istituzione scolastica

Gli Enti del Terzo settore

Ai sensi dell'articolo 4 D.Lgs. n.117/2017 gli Enti del Terzo Settore (ETS) sono i seguenti, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:

le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.)

le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.)

gli enti filantropici (artt. 37 e ss.)

le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40)

le reti associative (artt. 41 e ss.)



Gli Enti del Terzo settore


le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.)

le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi

gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice




Le caratteristiche degli enti del Terzo settore (D.M. 72/2021)



Le caratteristiche degli enti del Terzo settore:

- ✓ Enti a carattere privato;
- ✓ Finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociali;
- ✓ Assenza dello scopo di lucro;
- ✓ Svolgimento in via principale o esclusiva di attività di interesse generale (possibilità di svolgere attività diverse, secondarie e strumentali entro i limiti fissati con D.M.);
- ✓ Azione volontaria; erogazione gratuita di beni, danaro e servizi; produzione o scambio di beni o servizi;
- ✓ Iscrizione nel RUNTS



Gli enti esclusi (D.M. 72/2021)

- a) amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro;
- c) gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dagli enti di cui alle lett. a) e b)

I primi step della scuola

Valutazione circa gli eventuali ambiti di collaborazione (ruolo del Team)

Verifica della riproducibilità delle collaborazioni avviate in precedenza (ruolo del Team)

Raccordo, anche tramite tavoli di lavoro congiunti, con le organizzazioni del volontariato e del Terzo settore, attive nella comunità locale, favorendo altresì il pieno coinvolgimento delle famiglie (ruolo del Team)

Definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner del Terzo settore, secondo le esigenze del progetto (ruolo del Dirigente scolastico)

Adesione al protocollo/convenzione/partenariato (ruolo del Consiglio di Circolo/Istituto)

Opzioni

(dalla piattaforma)



Protocollo di intesa



Convenzione



Accordo operativo



Co-progettazione degli interventi



Altro: specificare

Riferimenti utili

Secondo gli “Orientamenti”, *"Il coinvolgimento degli enti del Terzo settore avviene attraverso forme di co-progettazione, attuate nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.*"




Faq 8 – Rapporti collaborativi a titolo oneroso

FAQ 8. Con quali procedure devono essere individuati i soggetti partner privati che partecipano al progetto a titolo oneroso?



[...] Nel caso, invece, di coinvolgimento di enti del terzo settore, la collaborazione al progetto può avvenire anche attraverso forme di co-progettazione e convenzione, attuate nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, in conformità con quanto disposto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".



Faq 8 – Rapporti collaborativi a titolo oneroso

FAQ 8. Con quali procedure devono essere individuati i soggetti partner privati che partecipano al progetto a titolo oneroso?



*Tali forme di collaborazione richiedono, in ogni caso, alle istituzioni scolastiche, una procedura di individuazione degli enti del terzo settore, **nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza di cui alla legge n. 241/1990, tramite avviso pubblico, manifestazioni di interesse, etc., ovvero previa definizione degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.***



Faq 8 – Rapporti collaborativi a titolo oneroso

FAQ 8. Con quali procedure devono essere individuati i soggetti partner privati che partecipano al progetto a titolo oneroso?

*[...] Tale tipologia di procedura, che consente alle istituzioni scolastiche di sviluppare forme di coinvolgimento attivo, confronto, condivisione ed, eventualmente, co-realizzazione degli interventi con gli enti del terzo settore del territorio, **può essere espletata sia prima della presentazione della proposta progettuale** (in tal caso i partner già individuati possono essere inseriti già nella proposta progettuale) **sia in sede di realizzazione** (in questo secondo caso, i dati dei partner del terzo settore individuati a titolo oneroso andranno inseriti in sede di gestione e monitoraggio).*

Altre modalità di individuazione dei soggetti partner a titolo oneroso devono essere comunque operate garantendo il rispetto dei principi di imparzialità, proporzionalità, trasparenza, pubblicità, tramite avvisi pubblici, in coerenza con quanto previsto dal codice dei contratti pubblici



Differenze tra gli ETS e le imprese

D.M. 72/2021

«Il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 24 aprile 2016, n. 50, (in avanti anche solo “CCP”) infatti, muove dal generale presupposto che i soggetti privati debbano concorrere, fra loro, per acquisire la qualità di controparte contrattuale della P.A. ai fini della conclusione di un contratto pubblico per l’affidamento o la concessione di un servizio. Al contrario, **il CTS muove dalla considerazione che le finalità perseguite dagli ETS siano fra loro omogenee (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e distinte da quella lucrativa e che le loro attività siano convergenti con quelle svolte dalla P.A. (attività di interesse generale):** ne discende, quindi, **la non automatica applicabilità di schemi che prevedano la competizione e lo scambio sinallagmatico, e la necessità di prevederne altri che partano da tale carattere genetico degli ETS.** In tal modo, l’amministrazione pubblica sarà posta in grado di scegliere, in base alle concrete situazioni, lo schema procedimentale preferibile, assumendo come criterio-guida la necessità di assicurare il “coinvolgimento attivo” degli ETS. La citata sentenza n. 131 del 2020 identifica nell’art. 55 CTS la definizione di «un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico».

Art. 55 del Codice del Terzo settore

«1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le **amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, **assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento**, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.»

Art. 55 del Codice del Terzo settore

- «2. La **co-programmazione** è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei **bisogni da soddisfare**, degli **interventi a tal fine necessari**, delle **modalità di realizzazione degli stessi** e delle **risorse disponibili**.
3. La **co-progettazione** è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di **specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti**, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il **partenariato** avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.»

La co-programmazione

La co-programmazione si sostanzia in un'istruttoria partecipata e condivisa, nella quale – fermo restando le prerogative dell'ente pubblico, quale "amministrazione procedente", ai sensi della legge n. 241/1990 – il quadro di conoscenza e di rappresentazione delle possibili azioni da intraprendere è il portato della collaborazione di tutti i partecipanti al procedimento.

(Linee Guida D.M. 72/2021)

Le fasi del procedimento di co-programmazione:

- 1) Avvio del procedimento con atto del dirigente della PA, anche su impulso degli ETS;
- 2) pubblicazione dell'avviso e di eventuali allegati;
- 3) svolgimento dell'istruttoria;
- 4) conclusione della procedura ad evidenza pubblica

L'avviso per la co-programmazione

"In ragione delle finalità del presente documento, costituisce buona pratica pubblicare un Avviso, contenente i seguenti elementi minimi:

- a) oggetto del procedimento di co-programmazione;*
- b) requisiti dei partecipanti;*
- c) modalità di presentazione della domanda di partecipazione e relative dichiarazioni, inclusa espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate;*
- d) tempi e modalità di svolgimento del procedimento;*
- e) conclusione del procedimento;*
- f) regime di pubblicità e trasparenza."*

La co-progettazione

La co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con ETS; l'art. 55, al riguardo, fornisce due indicazioni di cui tener conto nella sua applicazione: a) da un lato, l'attivazione della co-progettazione dovrebbe essere la conseguenza dell'attivazione della co-programmazione, quale esito "naturale"; b) dall'altro, tale istituto è riferito a "specifici progetti di servizio o di intervento".

(Linee Guida DM 72/2021)

Le fasi del procedimento di co-progettazione:

- 1) Avvio del procedimento con atto del dirigente della PA, anche su iniziativa degli ETS e a seguito dell'attività di co-programmazione;
- 2) pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
- 3) svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
- 4) conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
- 5) sottoscrizione della convenzione

L'avviso di co-progettazione

Contenuto minimo (in via meramente esemplificativa)

a) finalità del procedimento;

b) oggetto del procedimento;

c) durata del partenariato;

d) quadro progettuale ed economico di riferimento;

e) requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;

f) fasi del procedimento e modalità di svolgimento;

g) criteri di valutazione delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere – nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS;

h) conclusione del procedimento.

Art. 56 del Codice del Terzo settore

1. *Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.***
2. *Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.*

L'art. 56 del Codice prevede una limitazione soggettiva (ODV ed APS), in ragione della peculiarità che i soggetti così qualificati presentano nello scenario della riforma del Terzo settore. Infatti, si tratta di enti che si avvalgono prevalentemente dell'attività dei propri associati-volontari ed esprimono quindi una connotazione di tipo solidaristico più marcata rispetto agli altri enti del Terzo settore (dalle Linee guida)

Art. 56 del Codice del Terzo settore

3. *L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.*
- 3-bis. **Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali.** *I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*

Art. 56 del Codice del Terzo settore

4. *Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. **Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.***

Oggetto necessario delle convenzioni

D.M. 72/2021

- 1) le disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge;*
- 2) la durata del rapporto convenzionale;*
- 3) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;*
- 4) le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del CTS, che rientrano necessariamente fra le spese da ammettere a rimborso;*
- 5) i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso;*
- 6) le modalità di risoluzione del rapporto;*
- 7) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;*
- 8) la verifica dei reciproci adempimenti;*
- 9) le modalità di rimborso delle spese.*

Le fasi della convenzione



Indizione del procedimento per la stipula di convenzione (avviso)



Pubblicazione sui siti informatici dell'avviso e dei relativi allegati



**Procedura comparativa per la scelta del soggetto
(solo ODV o APS)**



Conclusione della procedura comparativa e pubblicazione del provvedimento finale



Sottoscrizione della convenzione e pubblicazione della convenzione

In sintesi: le possibilità per le scuole

01

Ai sensi dall'art. 56, le PA possono sottoscrivere **con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi nel RUNTS, convenzioni** finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate

02

Concludono sia singolarmente che in rete con altre scuole, **partenariati con Enti del Terzo settore** nelle forme della co-programmazione e della co-progettazione (art. 55 del Codice del Terzo settore)

03

Operano **un affidamento di appalti e concessione di servizi** secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016)

La distinzione tra l'attivazione di rapporti collaborativi e l'affidamento di appalti

D.M. 72/2021

"[...] L'art. 30 del CCP (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni) al comma 8, come risultante modificato dalla legge n. 120/2020 precisa che "Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 **si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile**". Ne deriva che – laddove un ente pubblico agisce quale stazione appaltante, attivando una procedura concorrenziale finalizzata all'affidamento di un contratto pubblico per lo svolgimento di un servizio, definito dall'ente stesso nel relativo bisogno e nelle obbligazioni e relative prestazioni, economiche e contrattuali, con il riconoscimento di un corrispettivo, idoneo ad assicurare un utile di impresa, determinato sulla base dell'importo a base d'asta – si applicherà il CCP, **venendo ad esistenza un rapporto a prestazioni corrispettive.**"



*"Nell'ambito di una procedura d'appalto è l'ente pubblico a definire sostanzialmente tutto, ad eccezione dello spazio, lasciato dagli atti della procedura, al contenuto dell'offerta dell'operatore economico concorrente. **Il rapporto di collaborazione sussidiaria, che connota gli istituti del CTS, è – per tutta la durata del rapporto contrattuale/convenzionale – fondato sulla co-responsabilità, a partire dalla co-costruzione del progetto (del servizio e/o dell'intervento), passando per la reciproca messa a disposizione delle risorse funzionali al progetto, fino alla conclusione delle attività di progetto ed alla rendicontazione delle spese.**"*

La distinzione tra
l'attivazione
di rapporti collaborativi
e l'affidamento di appalti
D.M. 72/2021





Grazie dell'attenzione